

**Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 gennaio 15 Gennaio 2007**

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DECRETO 7 dicembre 2006, n. 305**

**Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle rispettive operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".**

## **IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

**Visti** in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali dispongono che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

**Visto** in particolare l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui e' stabilito che detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del medesimo decreto legislativo;

**Considerato** che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra banche di dati gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

**Ritenuto** di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa amministrazione, dalle istituzioni scolastiche e educative e dagli istituti regionali di ricerca educativa, in particolare le operazioni di interconnessione e di raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi;

**Ritenuto**, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari indicati nel presente regolamento devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

**Considerato** che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 relativo al regolamento dell'organizzazione e delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**Ravvisata** la necessità di provvedere ad identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'amministrazione dell'istruzione, le finalità d'interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei citati dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi;

**Vista** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 novembre 2006;

## **A d o t t a**

il seguente regolamento:

### **ART. 1.**

#### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «codice», identifica nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche previsioni di legge.

Note al preambolo:

- Si riportano i testi dell'art. 4, comma 1, lettera a), dell'art. 20, comma 2, dell'art. 21, comma 2, dell'art. 22 e dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) **«trattamento»**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;».

**«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).** - 1. (Omissis ...).  
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.».

**«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari).** - 1. (Omissis ...).  
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

**«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari).** –

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato

fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici

sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

**«Art. 154 (Compiti).** - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a)-f) (omissis ...);

g) esprimere pareri nei casi previsti;».

- Il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 reca: «Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione.».

## **ART. 2.**

### *Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili*

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
2. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche di dati di altri titolari del trattamento e di comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate, le operazioni sopraindicate sono inoltre svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento e la diffusione di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

## **ART. 3.**

### *Norma finale*

1. L'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle schede allegate al presente decreto, e' aggiornata in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità triennale. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Roma, 7 dicembre 2006
2. Il Ministro: Fioroni

Visto, il Guardasigilli: Mastella

**SCHEDA N. 1**

**Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto**

**Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro:**

- del personale dipendente dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, e dirigente, docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, personale IRRE;
- dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

*Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all'instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.*

1. I dati inerenti lo stato di salute sono trattati per: l'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell'idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizioni di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale;
2. I dati idonei a rilevare l'adesione e sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;
3. I dati sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione;
4. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento di servizio di leva come obiettore di coscienza;
5. I dati di carattere giudiziario sono trattati nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso di requisiti di ammissione e per l'adozione di provvedimenti amministrativo-contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato;
6. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.

E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati

I dati sono raccolti su iniziativa degli interessati o previa richiesta dell'Ufficio presso i medesimi interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e sono trattati, sia in forma cartacea, che telematica, per l'applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti in materia di selezione, reclutamento, gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, aggiornamento e formazione del personale.

## Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

- **Art. 112 del Codice – Finalità di rilevante interesse pubblico**
  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, le finalità di *instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato*
- **Art. 62 del Codice – Dati sensibili e giudiziari**
  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafiche della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, *nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.*
- **Art. 67 del Codice – Attività di controllo e ispettive**
  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, le finalità di:
    - a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici *funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;*
- **Art. 68 del Codice – Benefici economici ed abilitazioni**
  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, le finalità di *applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, altri emolumenti e abilitazioni.*
- **Art. 70 del Codice – Volontariato e obiezione di coscienza**
  2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998 n. 230, e altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
- **Art. 72 del Codice – Rapporti con enti di culto**
  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei *rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose,*
- **Art. 73 del Codice – Altre finalità in ambito amministrativo e sociale**
  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
    - i) di *supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;*

## Fonti normative

### **Norme comuni, Norme relative al personale amministrativo del Ministero Istruzione, Norme per il personale delle istituzioni scolastiche, Norme per il personale IRRE:**

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3  
Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Statuto degli impiegati Civili dello Stato.  
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Legge 12 marzo 1999, n. 68 D. Leg. 30 marzo 2001, n. 165	Norme per il diritto al lavoro dei disabili Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.
Legge 15 luglio 2002, n. 145 R. D. 30 settembre 1922, n. 1290	Disposizioni per il riordino della Dirigenza Statale. Attribuzione dei benefici economici per infermità riconosciute da cause di servizio.
Legge 24 marzo 1970, n. 336	Norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex dipendenti ed assimilati.
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 DPR 29 dicembre 1973, n. 1032	Tutela delle lavoratrici madre. Approvazione del Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
DPR 29 dicembre 1973, n. 1092	Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Legge 7 febbraio 1979, n. 29	Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.
Legge 5 marzo 1990, n. 45	Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
D. Leg. 30 dicembre 1992, n. 503	Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.
Legge 14 gennaio 1994, n. 20	Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti.
Legge 8 agosto 1995, n. 335	Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
DPR 20 febbraio 1998, n. 38	Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
Legge 12 marzo 1999, n. 68 DP CM 20 dicembre 1999	Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.
Legge 8 marzo 2000, n. 53	Disposizione per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento delle città.
DPR 29 ottobre 2001, n. 461	Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
Legge 20 novembre 1987, n. 472	Conversione in legge del D. L. 21/09/87 recante copertura finanziaria ed attuazione dell'accordo contrattuale relativo al personale di polizia con estensione agli altri corpi di polizia.
D. Leg. 16 aprile 1994, n. 297	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge Urgenti in materia di istruzione, relative alla scuola di ogni ordine e grado.
Legge 3 maggio 1999, n.124 Legge 28 marzo 2003, n. 53	Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Legge 18 luglio 2003, n. 186	Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.
D. Leg. 19 febbraio 2004, n. 59	Comunicato del MIUR relativo al decreto del 19/02/2004 che reca definizioni delle norme generali alla scuola di



regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego;
- Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001;
- Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.leg. n. 626/1994);
- Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del dpr n. 1124/1965;
- Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999;
- Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;
- Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell'ambito della mobilità;
- Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186;
- Organi di Controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex legge n. 204/94 e DPR 20 febbraio 1998, n. 38;
- Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413
- MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione del servizio ex legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma3, d.leg. n. 165/2001)

### Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

- |                       |                                 |                                      |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| • <b>RACCOLTA</b>     | <b>X</b> presso gli interessati | <b>X</b> presso terzi                |
| • <b>ELABORAZIONE</b> | <b>X</b> in forma cartacea      | <b>X</b> con modalità informatizzate |

Altre operazioni “*ordinarie*”:

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

**SCHEDA N. 2**

**Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto**

**Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari.**

*Il trattamento di dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili*

**Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite**

- Art. 112 del Codice – **Finalità di rilevante interesse pubblico**
  2. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, le finalità di *instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato*
- Art. 67 del Codice – **Attività di controllo e ispettive**
  2. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, le finalità di:
    - a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici *funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive* nei confronti di altri soggetti;
- Art. 71 del Codice – **Attività sanzionatoria e di tutela**

**Fonti normative**

**Norme comuni, Norme per il personale amministrativo del Ministero Istruzione, Norme per il personale delle istituzioni scolastiche e degli IRRE:**

DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Statuto degli impiegati Civili dello Stato.
DPR 24 novembre 1971, n. 1199	Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034	Istituzione e competenze dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Legge 15 marzo 1997, n. 59	Delega al governo per il conferimento e funzionamento e compiti alle regioni e agli Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Legge 21 luglio 2000, n. 205 D. Leg. 28 agosto 2000, n. 274 Legge 27 marzo 2001, n. 97	Disposizione in materia di giustizia amministrativa. Procedimento davanti al Giudice di Pace. Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti sul giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
D. Leg. 30 marzo 2001, n. 165	Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
D. Leg. 16 aprile 1994, n. 297	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione, relative alla scuola di ogni ordine e grado.
DPR 6 marzo 2001, n. 190	Regolamento concernente l'organizzazione degli istituti regionali di ricerca educativa.
Contratti collettivi nazionali e integrativi del comparto Ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa.	

### Tipi di dati trattati

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>ORIGINE</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/> razziale          | <input checked="" type="checkbox"/> etnica   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> religiose         | <input checked="" type="checkbox"/> filosofiche                                    | <input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> sindacali         | <input checked="" type="checkbox"/> politiche                                      |  |
| <input type="checkbox"/> <b>STATO DI SALUTE</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali | <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse                            |  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso  | <input checked="" type="checkbox"/> stati sulla salute relativi anche ai familiari |  |
| <input type="checkbox"/> <b>VITA SESSUALE</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO</b> | <input checked="" type="checkbox"/>                   | (art.4, comma 1, lett.e) del Codice)   |  |

### Operazioni eseguite

#### Particolari forme di trattamento

Comunicazione con altri soggetti pubblici o privati:

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D. Leg. 30 marzo 2001, n. 165;
- Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
- Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria: per l'esercizio dell'azione di giustizia;
- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio di consulenza, compresi quelli per le

finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

**Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti**

- **RACCOLTA**            **X** presso gli interessati            **X** presso terzi
- **ELABORAZIONE**    **X** in forma cartacea                    **X** con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

**SCHEMA N. 3**

**Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto**

**Organismi collegiali e commissioni istituzionali**

*Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell'ordinamento scolastico. Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico sia degli studenti, delle famiglie e delle associazioni sindacali.*

*Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.*

**Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite**

- Art. 65 del Codice – **Diritti politici e “pubblicità dell’attività di organi”**
- Art. 95 del Codice – **Dati sensibili e giudiziari**
  1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 20 e 21, “*le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario,*” con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

**Fonti normative**

D. Leg. N. 297/1994	Contratti collettivi nazionali e integrativi di comparto Disposizioni comuni a tutti gli organi collegiali
---------------------	---

**Tipi di dati trattati**

- |   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> <b>ORIGINE</b>                       | razziale                                      | etnica   |                |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | religiose                                     | filosofiche                                    | d’altro genere |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> sindacali | politiche                                      |                |
| <input type="checkbox"/> <b>STATO DI SALUTE</b>               | patologie attuali                             | patologie pregresse                            |                |
|   | terapie in corso                              | stati sulla salute relativi anche ai familiari |                |
| <input type="checkbox"/> <b>VITA SESSUALE</b>                 |   |  |                |
| <input type="checkbox"/> <b>DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO</b> | <input checked="" type="checkbox"/>           | (art.4, comma 1, lett.e) del Codice)           |                |

**Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti**

- **RACCOLTA**      **X** presso gli interessati      **X** presso terzi
- **ELABORAZIONE**      **X** in forma cartacea      **X** con modalità informatizzate

Altre operazioni "ordinarie":

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

**SCHEDA N. 4**

**Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto**

**Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico**

*I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche, possono essere trattati dati sensibili relativi:*

*alle **origini etniche e razziali**, per favorire l'integrazione degli alunni cittadinanza non italiana; alle **convinzioni religiose**, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; allo **stato di salute**, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi; alle **vicende giudiziarie**, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.*

**Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite**

Le finalità di cui ai seguenti articoli del *Codice*:

- Art. 68 – **Benefici economici ed abilitazioni**
- Art. 73 - **Altre finalità in ambito amministrativo e sociale**
- Art. 86 - **Altre finalità di rilevante interesse pubblico**
- Art. 95 - **Dati sensibili e giudiziari**

**Fonti normative**

DPR 24 luglio 1977, n. 616	Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
Legge 25 marzo 1985, n. 121	Istituzione e competenze dei Tribunali Amministrativi regionali.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
D. Leg. 16 aprile 1994, n. 297	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Legge 24 giugno 1997, n. 196	Delega al governo per il conferimento e funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
D. Leg. 31 marzo 1998, n. 112	Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.
DPR 24 giugno 1998, n. 249	Procedimento davanti al Giudice di Pace.
DPR 8 marzo 1999, n. 275	Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Legge 10 marzo 2000, n. 62	Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo

Legge 28 marzo 2003, n. 53	studio e alla istruzione. Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
D. Leg. 19 febbraio 2004, n. 59	Comunicato del MIUR relativo al decreto del 19/2/2004 che che reca definizioni delle norme generali relative alla scuola di infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.
D. Leg. 15 aprile 2005, n. 76	Definizioni delle norme generali sul diritto-dovere della istruzione e della formazione.
D. Leg. 17 ottobre 2005, n. 226	Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616	

### Tipi di dati trattati

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>ORIGINE</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/> razziale                              | <input checked="" type="checkbox"/> etnica   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> religiose                             | filosofiche  | <input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | sindacali   | politiche  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>STATO DI SALUTE</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali                     | <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse                            |  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso                      | <input checked="" type="checkbox"/> stati sulla salute relativi anche ai familiari |  |
| <input type="checkbox"/> <b>VITA SESSUALE</b>                 |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> (art.4, comma 1, lett. e) del Codice) |  |  |

### Operazioni eseguite

#### Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- Ali Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Leg. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
- Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
- Alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104

**Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti**

- **RACCOLTA**       presso gli interessati       presso terzi
- **ELABORAZIONE**       in forma cartacea       con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

SCHEDA N. 5

**Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto**

**Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione**

*Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi :*

*alle **origini razziali ed etniche** per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;*

*alle **convinzioni religiose** per garantire la libertà di credo religioso;*

*allo **stato di salute**, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;*

*ai **dati giudiziari**, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;*

*alle **convinzioni politiche**, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori.*

*I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodiche e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.*

**Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite**

Le finalità di cui ai seguenti articoli del *Codice*:

- Art. 68 – **Benefici economici ed abilitazioni**
- Art. 73 - **Altre finalità in ambito amministrativo e sociale**
- Art. 86 - **Altre finalità di rilevante interesse pubblico**
- Art. 95 - **Dati sensibili e giudiziari**

**Fonti normative**

DPR 24 luglio 1977, n. 616	Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amm/vi
Legge 25 marzo 1985, n. 121	Istituzione e competenze dei Tribunali Amm.vi Regionali
D. Leg. 16 aprile 1994, n. 297	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
DPR 10 ottobre 1996, n. 567	Coordinamento e gestione delle attività per gli studenti.
Legge 24 giugno 1997, n. 196	Delega al governo per il conferimento e funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
D. Leg. 31 marzo 1998, n. 112	Disposizione in materia di giustizia amministrativa.
DPR 24 giugno 1998, n. 249	Procedimento davanti al Giudice di PACE.
Dpr 8 marzo 1999, N. 275	Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento

DPR 31 agosto 1999, n. 394	disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Legge 10 marzo 2000, n.62	Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
Legge 28 marzo 2003, n. 53	Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
D. Leg. 21 aprile 2005, n. 76	Definizione delle norme generali sul diritto-dovere della istruzione e della formazione.
D. Leg. 21 aprile 2005, n. 77	Definizione delle norme generali relative alla alternanza scuola-lavoro.
D. Leg. 17 ottobre 2005, n. 226	Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
DPR 23 dicembre 2005, n. 301	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 10/10/96 n. 567 concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.
Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616	

### Tipi di dati trattati

<input type="checkbox"/> <b>ORIGINE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> razziale	<input checked="" type="checkbox"/> etnica	
<input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> religiose	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere
<input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>	sindacali	<input checked="" type="checkbox"/> politiche	
<input type="checkbox"/> <b>STATO DI SALUTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse	
	<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso	<input checked="" type="checkbox"/> stati sulla salute relativi anche ai familiari	
<input type="checkbox"/> <b>VITA SESSUALE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> <b>DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> (art.4, comma 1, lett. e) del Codice)		

## Operazioni eseguite

### Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- a) Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
- b) Agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Leg. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
- c) Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
- d) Agli Istituti di assicurazione per la denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile;
- e) All'INAIL per la denuncia di infortuni ex DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
- f) Alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap e per la predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- g) Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D. Leg. 21 aprile 2005, n. 77, e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.

### Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

- **RACCOLTA**            X presso gli interessati            X presso terzi
- **ELABORAZIONE**    X in forma cartacea                X con modalità informatizzate

Altre operazioni "ordinarie":

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, raffronto, blocco, cancellazione e distruzione.

**SCHEMA N. 6**

**Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto**

**Scuole non statali**

*Nell'ambito delle procedure di accreditamento e autorizzazione delle istituzioni scolastiche non statali, l'Amministrazione scolastica periferica esercita attività di: concessione o revoca della parità; concessione della parifica (scuola primaria); concessione e revoca del riconoscimento legale (scuole secondarie); concessione e revoca della presa d'atto*

*Dati sensibili emergono nel caso di attività di vigilanza e controllo effettuate dall'Amministrazione centrale e periferica che prevedono l'accesso ai fascicoli personali dei docenti e degli alunni.*

*Dati sensibili sono, inoltre, trattati dai dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie incaricati della vigilanza sulle scuole non statali provviste di autorizzazione.*

**Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite**

Le finalità di cui al seguente articolo del *Codice*:

- Art. 67 - **Attività di controllo e ispettive**

**Fonte normativa**

D. Leg. 16 aprile 1994, n. 297	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Legge 10 marzo 2000, n. 62	Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
Legge 3 febbraio 2006, n. 27	Conversione in legge di un decreto legge concernente misure urgenti in materia di Università, beni culturali, ed in favore di soggetti affetti di gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui.

### Tipi di dati trattati

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>ORIGINE</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/> razziale                             | <input checked="" type="checkbox"/> etnica   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> religiose                            | <input type="checkbox"/> filosofiche   | <input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | <input type="checkbox"/> sindacali                                       | <input checked="" type="checkbox"/> politiche                                      |  |
| <input type="checkbox"/> <b>STATO DI SALUTE</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali                    | <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse                            |  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso                     | <input checked="" type="checkbox"/> stati sulla salute relativi anche ai familiari |  |
| <input type="checkbox"/> <b>VITA SESSUALE</b>                 |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |  |  |

### Operazioni eseguite

### Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="bullet"/> <b>RACCOLTA</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati | <input checked="" type="checkbox"/> presso terzi                |
| <input checked="" type="bullet"/> <b>ELABORAZIONE</b> | <input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea      | <input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate |

Altre operazioni "ordinarie":

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, cancellazione e distruzione.

SCHEMA N. 7

**Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto**

**Rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso**

*Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla installazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti disciplinari, ispezioni, citazioni. Denunce all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese i convitti, educandati e scuole speciali*

**Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite**

Le finalità di cui ai seguenti articoli del *Codice*:

- Art. 67 – **Attività di controllo ed ispettive**
- Art. 71 - **Attività sanzionatorie e di tutela**

**Fonte normativa**

DPR 24 novembre 1971, n. 1199	Istituzione e competenze dei Tribunali Amministrativi Regionali.
D. Leg. 16 aprile 1994, n. 297	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
DPR 24 giugno 1998, n. 249	Procedimento davanti al Giudice di Pace.
DPR 8 marzo 1999, n. 275	Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Legge 28 marzo 2003, n. 53	Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
D. Leg. 31 marzo 1998, n. 114	Riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
D. Leg. 21 aprile 2005, n. 76	Definizione delle norme generali sul diritto-dovere della istruzione e della formazione.
D. Leg. 21 aprile 2005, n. 77	Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
D. Leg. 17 ottobre 2005, n. 226	Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Codice di Procedura Penale.	

### Tipi di dati trattati

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>ORIGINE</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/> razziale                              | <input checked="" type="checkbox"/> etnica   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> religiose                             | <input checked="" type="checkbox"/> filosofiche                                    | <input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere |
| <input type="checkbox"/> <b>CONVINZIONI</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> sindacali                             | <input checked="" type="checkbox"/> politiche                                      |  |
| <input type="checkbox"/> <b>STATO DI SALUTE</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali                     | <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse                            |  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso                      | <input checked="" type="checkbox"/> stati sulla salute relativi anche ai familiari |  |
| <input type="checkbox"/> <b>VITA SESSUALE</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                       |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> (art.4, comma 1, lett. e) del Codice) |  |  |

### Operazioni eseguite

#### Comunicazione con altri soggetti pubblici e privati:

- Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
- Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia;
- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza

### Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="bullet"/> <b>RACCOLTA</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati | <input checked="" type="checkbox"/> presso terzi                |
| <input checked="" type="bullet"/> <b>ELABORAZIONE</b> | <input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea      | <input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate |

Altre operazioni "ordinarie":

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.